

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 ottobre 2013

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di ottobre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Joël FARCOZ

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Renzo TESTOLIN

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1743** OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2007, N. 8, DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA QUALE SOGGETTO GESTORE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE E DELL'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC QUALE SOGGETTO GESTORE DELLA ZSC IT 1202000 "PARCO NATURALE MONT AVIC". APPROVAZIONE DI CONVENZIONE CON L'ENTE PARCO.

Richiamata la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat" che contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati siti di importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le zone di protezione speciale (ZPS);

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Richiamata la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 87 in data 25 gennaio 2013 recante "Assenso all'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357";

Richiamato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 febbraio 2013 recante "Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto 7 febbraio 2013, la Regione autonoma Valle d'Aosta è tenuta a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC e che, per le ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta;

Considerato che l'art. 5 della legge regionale 8/2007 dispone, in coerenza con la normativa nazionale, che la gestione dei siti della rete Natura 2000 ricadenti all'interno di aree naturali protette sia affidata agli enti gestori con deliberazione della Giunta regionale che, mediante accordi con i soggetti stessi, definisca termini e modalità di svolgimento delle relative funzioni, nonché le esigenze di tutela, gli obiettivi di conservazione e le risorse allo scopo necessarie;

Dato atto che l'elenco delle zone speciali di conservazione designate comprende la ZSC IT1202000 "Parco naturale Mont Avic" e che, tenuto conto che le finalità di tutela della direttiva 92/43/CEE per tali zone e le attività di gestione previste rientrano nelle più generali finalità istituzionali di salvaguardia dei valori naturali e dell'ambiente perseguite dall'Ente Parco, gli uffici competenti hanno predisposto apposita bozza di convenzione con l'Ente Parco naturale Mont Avic per la gestione della ZSC IT1202000 "Parco Naturale Mont Avic" come da allegato A) alla presente deliberazione;

Precisato che l'Ente Parco ha espresso parere favorevole alla bozza di convenzione con nota protocollata al n. 26126/RN del 16 ottobre 2013 e che la stessa non comporta oneri per l'Amministrazione regionale;

Considerato altresì che, viste le problematiche di particolare complessità legate alla gestione delle zone speciali di conservazione, si reputa opportuno mantenere la gestione delle rimanenti zone in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

Visto il parere favorevole del Dirigente della Struttura aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 in ordine alla legittimità sulla proposta della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di individuare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, la Regione autonoma Valle d'Aosta quale soggetto gestore delle ZSC designate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 febbraio 2013 ad eccezione della ZSC IT1202000 "Parco Naturale Mont Avic";
- 2) di individuare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, l'Ente Parco naturale Mont Avic quale soggetto gestore della ZSC IT1202000 "Parco Naturale Mont Avic";
- 3) di approvare la bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ente Parco naturale Mont Avic per la gestione della zona speciale di conservazione IT1202000 "Parco naturale Mont Avic" come da allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

BOZZA

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC PER LA GESTIONE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT1202000 "PARCO NATURALE MONT AVIC" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2007, N. 8

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Dirigente della Struttura aree protette, sig.ra Santa Tutino, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n..... in data.....

E

l'Ente Parco naturale Mont Avic (codice fiscale n. 90007180079), di seguito denominato per brevità "Ente Parco", con sede in Champdepraz, Loc. Fabbrica, rappresentato dal Direttore, Sig. Massimo Bocca

PREMESSO CHE

- a. La direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS);
- b. La direttiva sopra citata è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, a livello regionale, con la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007";
- c. Il Parco naturale Mont Avic, istituito con legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66, e sottoposto alla disciplina di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16, è stato individuato come Sito di importanza comunitaria (IT1202000 "Parco naturale Mont Avic"), ricompreso all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1202020 "Mont Avic e Mont Emilius", ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE con decisione della commissione 22 dicembre 2003;
- d. Le finalità e gli obiettivi di tutela previsti dalla direttiva 92/43/CEE per i SIC sono coerenti e rientrano nelle più generali finalità istituzionali di salvaguardia dei valori naturali e dell'ambiente perseguite dall'Ente Parco;
- e. La Giunta regionale con deliberazioni 1087/2008 e 3061/2011 ha approvato rispettivamente le misure di conservazione per le ZPS e per i SIC ricadenti nel territorio regionale e con

deliberazione 970/2012 ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 8/2007, per gli interventi, i piani e i progetti ricadenti nei SIC e nelle ZPS;

- f. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 febbraio 2013 ha designato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 357/1987, i siti di importanza comunitaria della regione biogeografia alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ivi compreso il SIC IT1202000 "Parco naturale Mont Avic";
- g. L'art. 2 del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 dispone che le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche e dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 357/1997 e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat e delle specie relative alle ZSC designate, sono quelle individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 3061/2011, dando atto, altresì, che le misure di conservazione per le ZSC ricadenti all'interno delle aree naturali protette integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti;
- h. L'art. 3 comma 2, del decreto sopra richiamato e l'art. 5, comma 1, della l.r. 8/2007, dispongono che per le ZSC ricadenti all'interno delle aree naturali protette la gestione rimanga affidata all'ente gestore;
- i. L'art. 5, comma 3, della legge regionale 8/2007 prevede che la gestione sia affidata dalla Giunta regionale con propria deliberazione mediante appositi accordi che definiscano termini e modalità di svolgimento delle relative funzioni, esigenze di tutela, obiettivi di conservazione e risorse allo scopo necessarie;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

La premessa, gli atti e gli elaborati in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2
(Oggetto della convenzione)**

Oggetto della convenzione è la gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1202000 "Parco naturale Mont Avic", coincidente con il territorio del Parco naturale Mont Avic e compresa all'interno della Zona Speciale di protezione (ZPS) IT1202020 "Mont Avic e Mont Emilius", designata con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 febbraio 2013.

**Art. 3
(Impegni dell'Ente Parco)**

L'Ente Parco, in qualità di ente gestore, è tenuto ad assicurare :

- 1. il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche presenti nel sito e registrati nel

formulario Natura 2000 ai fini della salvaguardia della biodiversità, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE e dalle norme nazionali e regionali di recepimento;

2. l'applicazione delle misure di conservazione generali e sito-specifiche previste dalle deliberazioni di Giunta regionale 1087/2008 e 3061/2011, dando atto che le stesse integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e possono essere ulteriormente integrate per specifiche esigenze di protezione;
3. l'effettuazione della valutazione di incidenza per i piani, progetti e gli interventi ricadenti nel sito secondo la procedura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 970/2012;
4. l'attuazione di misure di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie in accordo con la struttura regionale competente e fatta salva l'adozione da parte della Giunta regionale di misure di monitoraggio idonee, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997;
5. la trasmissione alla struttura regionale competente di una relazione annua sulle attività svolte in attuazione della presente convenzione e di ogni informazione utile ad approfondire lo stato delle conoscenze in merito agli habitat e alle specie presenti, allo stato di conservazione e all'attuazione delle misure di conservazione ai fini dell'aggiornamento del formulario europeo e della predisposizione dei rapporti nazionali sullo stato di attuazione della direttiva "Habitat".

Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, l'Ente Parco può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 4

(Impegni della Regione Autonoma Valle d'Aosta)

La Regione si impegna a:

- 1) comunicare ogni informazione utile ai fini della gestione del sito, con particolare riferimento alla definizione delle procedure di monitoraggio per habitat e specie sulla base delle linee guida definite a livello ministeriale;
- 2) condividere procedure e metodi per le attività di monitoraggio, raccolta e archiviazione dei dati ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul sito, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti, sugli obiettivi di tutela e sui risultati delle misure di conservazione;
- 3) assicurare ogni collaborazione utile per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 5

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità quinquennale.

Articolo 6
(Controversie)

Per la risoluzione di eventuali controversie sull'esatta interpretazione della presente convenzione si farà riferimento al foro di Aosta.

Articolo 7
(Spese di registrazione)

Le eventuali spese di registrazione sono assunte dalla parte richiedente.

IL DIRETTORE DELL'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
- Sig. Massimo BOCCA -

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AREE PROTETTE
- Sig.ra Santa TUTINO -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/11/2013 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 05/11/2013

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA
